

tasse e spese di giustizia. Nella legge sul gratuito patrocinio, l'articolo 3, che definisce come e quando si deve accordare quel beneficio, è dettato in una forma così generica che è comprensiva di tutte quante le *facilità* accordate. Dunque la eccezione non è in alcuna legge. Ma come è dunque che in pratica non si ammette il beneficio del gratuito patrocinio?

Le associazioni che hanno chiesto di esservi ammesse per trattare le cause di competenza del conciliatore hanno potuto sapere che la eccezione allo esercizio del gratuito patrocinio davanti al giudice conciliatore dipende da un antico e vecchio parere emesso dalla procura generale di Venezia al quale si associarono i ministri e di grazia e giustizia e delle finanze di molti anni, fa, con una circolare che fu accettata da tutta la magistratura e che ebbe poi sempre esecuzione.

Ora, onorevole ministro di grazia e giustizia, io credo che questo parere porti una interpretazione restrittiva della legge, illegale, ingiusta e dannosa.

Illegale, perchè le leggi sono interpretate o dai legislatori con interpretazione autentica o dall'autorità giudiziaria: ed il Governo e le procure generali, che sono una emanazione del Governo, non sono autorità giudiziarie; e quindi ad esse non spetta una interpretazione della legge.

Ed è ingiusto perchè porta nella legge del gratuito patrocinio una distinzione, che il senso letterale della legge non consente, onorevole ministro; non solo, ma che rifiuta lo spirito ed il sentimento della legge. Perchè? Perchè il gratuito patrocinio è fatto per rendere gratuita la giustizia a coloro che poco possiedono, o che nulla hanno; e non debbono essere privati del beneficio del gratuito patrocinio, nelle piccole cause, coloro che danno prova di posseder poco, e di dover essere quindi esonerati dalle spese di giustizia.

Infatti molte associazioni, le quali sarebbero state nel caso, ed avrebbero avuto volontà di valersi della benefica legge del riconoscimento giuridico, ammaestrate dall'esempio di quelli che si erano valse di questo primo ed immediatamente conseguibile beneficio, se ne sono ritirate; e noi, onorevole ministro (e mi duole che il ministro dell'agricoltura e commercio non sia presente, perchè certamente si unirebbe a me nel deplorarlo) noi non abbiamo bisogno di aumentare le difficoltà, che si oppongono all'esecuzione della legge sul riconoscimento giuridico.

Già troppo, per mala volontà o per ignoranza, corrono dei dubbi e dei pregiudizi, che allontanano le associazioni dall'accettare questo bene-

fizio; e l'illustre Miceli quando era ministro dell'agricoltura e commercio, nel luglio del passato anno, emanava una circolare ai prefetti, sollecitandoli ad interessare quanti buoni cittadini potevano, perchè consigliassero le associazioni di mutuo soccorso ad accettare il riconoscimento; deplorando l'onorevole Miceli che dalla statistica si avessero questi risultati, cioè che sopra seimila associazioni di mutuo soccorso esistenti, solamente 372 allora, cioè all'epoca della circolare, avessero chiesto il beneficio.

In seguito dunque a questi inconvenienti, ho sollevato questa questione ed ho voluto interpellare il Governo per sapere se e con quali provvedimenti intenda riparare a questo difetto.

Ho fiducia che l'onorevole rappresentante il ministro di grazia e giustizia vorrà darmi soddisfacenti risposte. Me ne affida il sentimento goioso, che egli ha della giustizia e l'amore che ha sempre dimostrato alle classi popolari.

Ringrazio la Camera dell'attenzione che ha voluto prestare specialmente alle mie ultime parole, benchè la mia voce non sia in buone condizioni. Non attribuisco quest'attenzione a me, ma al soggetto, che riguarda le classi operaie delle quali il Parlamento si è sempre occupato. (*Benissimo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.

**Della Rocca, sotto-segretario di grazia e giustizia.** Io sono d'accordo con l'onorevole interpellante nel riconoscere i benefici della legge del 1886, che concedeva il riconoscimento giuridico alle società di mutuo soccorso.

Però egli mi permetta di non essere pienamente d'accordo con lui nel credere, che tutto il beneficio derivante da quella legge consista nell'ammettere queste società, riconosciute giuridicamente come enti morali, al gratuito patrocinio. Quella legge ha prodotto tali e tanti vantaggi, che non si può affermare che il maggiore fra essi sia quello di potere litigare dinanzi al giudice conciliatore col beneficio del gratuito patrocinio, vale a dire con le spese a credito. Questo è uno dei vantaggi; ma ve ne sono moltissimi altri, che io non enumero alla Camera, perchè non toccano il tema in discussione.

Ai sodalizi di mutuo soccorso fu esteso il beneficio del gratuito patrocinio, perchè furono equiparati agli enti di beneficenza, alle opere pie. E, siccome le opere pie ottengono *de jure* l'ammissione a tal beneficio senza la giustificazione della impossidenza, che si richiede per tutti gli